



Città di Novi Ligure
U.O. Controllo Società Partecipate

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE (art. 20 D.Lgs. 175/2016)

**Analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate
e
Misure di razionalizzazione delle società partecipate**

Anno 2020

Esaminato dalla Giunta Comunale nella seduta del 17 dicembre 2020

Esaminato dalla Seconda Commissione Consiliare nella seduta del 29 dicembre 2020

Approvato con Deliberazione Consiliare

1. Premessa

Il complesso e multiforme mondo delle società a partecipazione pubblica è sempre stato vasto e controverso dal punto di vista interpretativo. E l'utilizzo dello strumento societario da parte degli enti locali non è sempre stato oculato e non sempre è risultato, poi, rispondente all'interesse generale.

Le riforme previste dal D.Lgs. n. 175/2016, il bilancio consolidato introdotto dal D.Lgs. n. 118/2011, i sempre più articolati rapporti gestionali e di controllo, la necessità di garantire, attraverso i contratti, adeguati livelli di servizio compatibili con gli equilibri di bilancio dell'ente locale, richiede conoscenze sempre più profonde ed articolate, a cavallo, tra diritto, contabilità pubblica ed economia aziendale, conoscenze che devono supportare gli operatori chiamati a compiere scelte tecnicamente, oltre che politicamente, molto difficili.

In altre parole, la presenza e la crescita delle società controllate e collegate determinano cambiamenti sostanziali nella struttura organizzativa degli enti locali, trasformandoli in "holding" di servizi. Tale circostanza produce delle conseguenze, a livello di responsabilità, per i servizi prestati: da un punto di vista strettamente giuridico, la prima responsabilità appartiene agli amministratori e ai dirigenti delle organizzazioni esterne coinvolte, ma esistono tuttavia delle responsabilità che permangono in capo agli enti locali, che hanno sia i doveri/potere di verificare come la società è condotta ed amministrata, sia il diritto di intervenire in sede assembleare per prendere/proporre i provvedimenti più opportuni.

Il mancato esercizio di un'efficace e tempestiva azione di controllo ricade, pertanto, nella sfera di responsabilità dell'ente locale e, talvolta, può comportare delle conseguenze di tipo civile e/o penale. E, comunque sia, dal punto di vista della percezione che ha il cittadino, l'ente locale rimane titolare, a tutti gli effetti, del servizio affidato a terzi: ricadono sul medesimo anche quelle situazioni che non hanno rilevanza dal punto di vista giuridico, ma sono comunque imputabili ad un errato esercizio dei poteri da chi doveva esercitarli. E' il caso, per esempio, connesso al nascere di problemi dovuti alla qualità oppure ai costi dei servizi forniti dalle "controllate" e sui quali gli enti locali non hanno esercitato, in modo adeguato, nelle forme e nei tempi dovuti, le loro azioni di verifica e controllo.

In conclusione, l'ente locale che ricorre ad una "controllata" per la gestione di un determinato servizio, conserva la titolarità del servizio stesso e, se non esercita la dovuta azione di controllo, rischia, sul piano giuridico, di incorrere in penalità di carattere civile e/o penale e, sul piano politico, di affrontare le conseguenze di un'immagine negativa.

Proprio allo scopo di disinnescare scelte che non sono frutto di una valutazione comparativa tra diversi modelli organizzativi sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, l'articolo 20 del D. Lgs. 19.8.2016, n. 175 - T. U. in materia di società a partecipazione pubblica – dispone che:

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, **le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. (...).**

2. I **piani di razionalizzazione**, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, **sono adottati ove**, in sede di analisi di cui al comma 1, **le amministrazioni pubbliche rilevano:**

- a) **partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'[articolo 4](#);**
- b) **società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;**
- c) **partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;**
- d) **partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;**
- e) **partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;**
- f) **nessità di contenimento dei costi di funzionamento;**
- g) **nessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'[articolo 4](#).**

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono **adottati entro il 31 dicembre di ogni anno** e sono trasmessi con le modalità di cui all'[articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114](#) e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.
4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.
5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.
6. (...)
7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti. Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9. (...)

L'art. 4 del medesimo T.U. prevede che:

Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, **le amministrazioni pubbliche possono**, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o **mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:**

- a) **produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;**
- b) **progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'[articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016](#);**
- c) **realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'[articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016](#), con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'[articolo 17, commi 1 e 2](#);**
- d) **autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;**
- e) **servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'[articolo 3, comma 1, lettera a\), del decreto legislativo n. 50 del 2016](#).**

3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la **valorizzazione del patrimonio** delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

5. Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti.

6. È fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.

7. Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili.

8. È fatta salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca. E' inoltre fatta salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche.

(...)

9-bis. Nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in **società che producono servizi economici di interesse generale a rete**, di cui all'[articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148](#), anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali partecipazioni, trova piena applicazione l'[articolo 20, comma 2, lettera e\)](#). Resta fermo quanto previsto dall'[articolo 16](#).

Il Comune ha approvato, con Decreto Sindacale n. 5 del 28/04/2015 e ai sensi della legge di stabilità per l'anno 2015, n.190/2014, il **Piano operativo di razionalizzazione** e, con Deliberazione Consiliare 27.9.2017, n.37, il **Piano di Revisione straordinaria delle partecipazioni**, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 19.8.2016, n. 175 - T. U. in materia di società a partecipazione pubblica.

Nel corso del 2018, con deliberazione della Giunta 4.4.2018, n. 71 è stato aggiornato **l'elenco degli enti e società appartenenti al gruppo comune e l'elenco degli enti e società rientranti nell'area del consolidamento**. con Deliberazione Consiliare 17.12.2018, n. 83, il **Piano di Revisione periodica delle partecipazioni**, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 19.8.2016, n. 175 - T. U.

Nel corso del 2019, **con deliberazione della Giunta 8.8.2019 n. 140** è stato ulteriormente aggiornato **l'elenco degli enti e società appartenenti al gruppo comune e l'elenco degli enti e società rientranti nell'area del consolidamento** così come segue:

1) elenco degli enti e delle società che compongono il gruppo Comune di Novi Ligure:

- a) ACOS spa
- b) ACOS ENERGIA spa;
- c) ACOSI' srl;
- d) GESTIONE ACQUA spa;
- e) ANEMOS s.s.d.r.l. (a seguito di trasformazione da Aquarium s.s.d.p.a. in data 27 dicembre 2018);
- f) RETI srl;
- g) GESTIONE AMBIENTE spa;
- h) CIT spa;
- i) SRT spa;
- j) CSR - Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese e Ovadese;
- k) ISRAL - Istituto per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea in Provincia di Alessandria;
- l) CSP - Consorzio Intercomunale del Novese dei Servizi alla Persona
- m) Fondazione Teatro Marengo.

2) elenco degli enti e delle società che compongono il gruppo Comune di Novi Ligure oggetto di consolidamento:

- a) ACOS spa (consolida i bilanci di ACOS ENERGIA spa; ACOSI' srl; GESTIONE ACQUA spa; ANEMOS s.s.d.r.l.; GESTIONE AMBIENTE spa; RETI srl);
- b) CIT spa;
- c) SRT spa;
- d) AMIAS srl;
- e) CSR - Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese e Ovadese

- f) CSP - Consorzio Intercomunale del Novese dei Servizi alla Persona
- g) Fondazione Teatro Marengo.

Nel provvedimento citato si è dato atto che vengono escluse dall'area di consolidamento le società incluse nel bilancio consolidato di ACOS spa e, per irrilevanza, l'ISRAL, il quale presenta per ciascuno dei seguenti parametri, totale dell'attivo, patrimonio netto, totale dei ricavi caratteristici, una incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria del Comune.

2. Contenuto del presente documento.

Il presente documento analizza le partecipazioni societarie, dirette ed indirette, detenute dal Comune di Novi Ligure, alla data della deliberazione consiliare che lo approva, con riferimento:

- all'entità della partecipazione del Comune
- all'ambito di operatività in relazione alle finalità istituzionali dell'Ente;
- alle fattispecie di cui all'art. 20 del T.U. e dell'altra normativa ivi richiamata.

Nell'Analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate 2020 è emerso che quattro delle partecipate dirette (AMIAS s.r.l., CIT spa, ALEXALA s.c.a.r.l., LA CENTRALE DEL LATTE DI ALESSANDRIA E ASTI S.p.A.) e due di quelle indirette (ANEMOS s.s.d.r.l., SOCIETA' CONSORTILE ALESSANDRINA TRASPORTI a.r.l.), rientrano in fattispecie che rendono obbligatoria la redazione di un Piano di razionalizzazione, che viene indicato nel contesto della descrizione di ciascuna delle cinque società interessate.

Le misure che possono essere adottate sono:

- a) cessione parziale o totale delle quote di partecipazione;
- b) liquidazione della società;
- c) fusione, scissione, conferimento delle partecipazioni o di singoli rami aziendali in società aventi < affine;
- d) razionalizzazione dell'organizzazione e dei costi della società anche attraverso il contenimento del numero e degli emolumenti degli amministratori e degli organi di controllo.

Nel caso non sia possibile adottare alcuna delle misure suddette o nel caso sia stato già razionalizzato quanto possibile, viene dato atto delle ragioni che consigliano di mantenere la partecipazione.

2 – Le partecipazioni dell'ente

1. Le partecipazioni societarie

Il comune di Novi Ligure partecipa direttamente e indirettamente al capitale delle seguenti società, in ordine di quota percentuale posseduta:

1. ACOS spa (64,31%), che detiene partecipazioni in:
 - 1.1. ACOS ENERGIA spa (75%);
 - 1.2. ACOSI' srl (100%)
 - 1.3. GESTIONE ACQUA spa (63,22%), a sua volta partecipata per il 3,68% da AMIAS srl;
 - 1.4. ANEMOS s.s.d.r.l. (97,72%)
 - 1.5. GESTIONE AMBIENTE spa (54 %)
 - 1.6. RETI srl (100%)
 - 1.7. IREN LABORATORI S.P.A. (1,61%), a sua volta partecipata per lo 0,97% da AMIAS srl e per l' 1,61% da GESTIONE ACQUA spa
2. CIT spa (35,73%), che detiene una partecipazione in:

2.1. SOCIETA' CONSORTILE ALESSANDRINA TRASPORTI arl (9,45%)

3. AMIAS srl (25,69%);
4. SRT spa (14,13%);
5. FOR.AL scarl (10%);
6. ALEXALA AGENZIA TURISTICA LOCALE scarl (3,97%);
7. CENTRALE DEL LATTE ALESSANDRIA E ASTI spa, società mista partecipata allo 0,46%;

I. Partecipazioni dismesse rispetto al Piano di razionalizzazione 2015 e al Piano di Revisione straordinaria 2017:

1. CONSORZIO ENERGIA VENETO (CEV), consorzio ex art. 2602 C.C., partecipato allo 0,11% attivo nel settore energetico;
2. 5 VALLI SERVIZI srl (già partecipata da GESTIONE AMBIENTE spa per il 40%);
3. ECONET srl (già partecipata da GESTIONE AMBIENTE spa per il 40%);

II. Società cancellate dal Registro Imprese per cessata attività rispetto al Piano di razionalizzazione 2015 e al Piano di Revisione straordinaria 2017:

1. NOVISERVIZI srl (100%);
2. ACOS AMBIENTE srl (57,87)

III. Società cancellate dal Registro Imprese per cessata attività rispetto al Piano di razionalizzazione 2015, al Piano di Revisione straordinaria 2017 e al Piano di Revisione ordinaria 2018:

1. ENERGIA E TERRITORIO srl (0,70%);
2. RES TIPICA INCOMUNE scarl (0,91%)

3 – L'analisi dell'assetto complessivo

1. ACOS spa

Società mista partecipata al 64,31%. La società vede al suo interno la presenza di un socio privato selezionato tramite procedura ad evidenza pubblica. Ha in questo modo posto in essere un modello di gestione basato sul partenariato pubblico-privato al fine di rendere più efficiente la gestione dei servizi offerti al territorio, in linea con gli indirizzi dell'Amministrazione che ha identificato nel Gruppo ACOS lo strumento operativo per la gestione dei servizi energetici, del servizio idrico, della gestione degli impianti natatori e dei servizi ambientali.

ACOS spa ha per oggetto lo svolgimento, direttamente o indirettamente, tramite società partecipate, delle attività relative alla gestione, nella loro interezza, dei servizi di:

- a) distribuzione di gas per usi civili ed industriali;
- b) raccolta, trattamento, depurazione e distribuzione di acqua per usi primari, industriali ed agricoli;
- c) raccolta, trattamento e smaltimento di acque reflue e/o meteoriche; d) servizio di fognatura e depurazione;
- e) raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti;
- f) produzione, gestione e distribuzione di energia elettrica;
- g) telecomunicazioni.

La società può svolgere, altresì, attività complementari, accessorie ed ausiliarie alle attività istituzionali, nel settore idrico, fognario e di depurazione, ambientale ed energetico, nonché, in genere, attività nel settore dei servizi a rete.

Numero degli amministratori: 5

Numero di dipendenti: 21

Numero componenti organi di controllo: 6 (Collegio Sindacale 3 effettivi + 2 supplenti, 1 società di revisione)

Risultato d'esercizio		
2017	2018	2019
1.853.811	2.361.344	1.705.355

Fatturato		
2017	2018	2019
4.092.019	6.000.098	4.689.021

Piano di razionalizzazione delle società partecipate 2015

- Considerazioni: la partecipazione è ritenuta indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali. La società dà costantemente utili. Non ricorrono le fattispecie previste dal comma 611 sopra citato per procedure specifiche di razionalizzazione. È auspicabile una semplificazione delle partecipazioni della holding ACOS spa.
- Provvedimenti da adottare: si rinvia alle voci successive, per quanto riguarda le partecipazioni di secondo e terzo grado. Si dà indirizzo di ridurre i costi relativi al consiglio di amministrazione.

Relazione sull'attuazione del Piano 2015

ACOS SPA ha comunicato in data 23/11/2015 che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato il 1° agosto 2014 la decurtazione del 10% dei compensi stabiliti il 28/7/2014 dall'Assemblea sociale. La misura di riduzione è stata quindi adottata autonomamente nell'esercizio precedente.

Analisi dell'assetto ai sensi dell'art. 20 del T.U.

La società rientra in una delle categorie di cui all'articolo 4 del T.U. per le quali è prevista la possibilità di mantenere la partecipazione (comma 2 lett. a 5) e non rientra nelle fattispecie di cui all'art. 20, comma 2, del T.U., che prevedono la successiva adozione di misure di razionalizzazione. Nessuna misura da adottare.

Piano di revisione straordinaria 2017

- Considerazioni: nessuna
- Provvedimenti da adottare: nessuno

Piano di revisione ordinaria 2018

- Considerazioni: nessuna
- Provvedimenti da adottare: nessuno

Piano di revisione ordinaria 2019

- Considerazioni: nessuna
- Provvedimenti da adottare: nessuno

Piano di revisione ordinaria 2020

Analisi dell'assetto ai sensi dell'art. 20 del T.U.

Sussistono le condizioni di cui alla precedente analisi.

Annotazioni

L'organo amministrativo è stato rinnovato nella sua composizione il 26.6.2020 e nell'atto di nomina è stato motivato il mantenimento del consiglio di amministrazione, in alternativa all'amministratore unico, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del T.U.

Eventuali indirizzi specifici

Nessuno

1.1 ACOS ENERGIA spa

Società partecipata da ACOS spa al 75%. Partecipazione effettiva del Comune pari al 48,23%. L'ingresso del socio privato, IREN Mercato, è avvenuto nel 2002, all'atto di costituzione della Società. L'amministrazione comunale di Novi Ligure, in ossequio alle previsioni normative (Decreto Letta 164/2000), sin dall'insorgere dell'obbligo che prevedeva la separazione delle attività di vendita da quelle di distribuzione del gas a partire dal 2003, aveva scelto di aprire il capitale della propria società al mercato, al fine di garantire la migliore efficienza, resa possibile grazie al contributo del socio privato. I risultati della Società, a partire dal primo anno di costituzione, sono stati sempre decisamente positivi: negli ultimi 3 anni, l'utile netto si è sempre assestato sopra il milione di euro.

Nelle intenzioni del Comune vi era la volontà di assicurare ai cittadini l'accesso alle forniture di gas naturale ed energia elettrica alle migliori condizioni possibili. E certamente l'accesso al mercato dell'energia alle migliori condizioni possibili rappresenta un elemento chiave per la promozione di un territorio.

Questo obiettivo è ora più che mai importante dato che si avvicina il momento in cui il cosiddetto "mercato di tutela", cioè la possibilità per i cittadini di accedere alle forniture energetiche a condizioni garantite e controllate dall'Autorità dell'Energia Elettrica, il Gas ed i Servizi Idrici (AEEGSI), non sarà più disponibile. Dalla metà del 2018 è previsto che il mercato tutelato sia eliminato, ed i clienti dovranno rivolgersi direttamente al mercato libero, senza più avere la possibilità di ricorrere ad un Ente terzo come l'AEEGSI per confrontare le condizioni offerte. È utile considerare che ad oggi le condizioni praticate sul mercato libero sono chiaramente superiori a quelle del mercato tutelato. Infatti quasi il 70% dei clienti gas ed energia elettrica ha scelto di rimanere nel mercato tutelato.

Il consolidamento di risultati economici positivi ha permesso alla Società di attuare, di concerto con l'Amministrazione Comunale, una serie di interventi a favore delle fasce deboli. In particolare, ACOS Energia ha avviato un rapporto di stretta collaborazione con il "Consorzio Servizi alla Persona dell'area del Novese" (CSP) per identificare soluzioni innovative per la gestione di problematiche connesse al pagamento delle bollette gas.

Si tratta di un sistema che ricalca il modello del "Baratto amministrativo" e che permette ai cittadini momentaneamente impossibilitati a far fronte al pagamento delle bollette di saldare il proprio debito svolgendo delle attività a favore dell'azienda. L'applicazione di questa modalità innovativa è attuata mediante una stretta collaborazione con il CSP che contribuisce ad identificare e monitorare le reali condizioni di bisogno del cittadino.

Sempre in relazione ai crediti, non mancano poi altre iniziative di rateizzazione poste in essere da ACOS Energie. Si tratta di piani di pagamento che vedono l'applicazione di interessi ben al di sotto della media di mercato. Queste speciali condizioni a supporto di *servizi di interesse generale* quali sono quelli svolti dal CSP, possono essere garantite solamente grazie alla natura pubblica di ACOS ed al forte impegno dei soci pubblici.

La società ha per oggetto prevalente la commercializzazione del gas naturale.

Numero degli amministratori: 5

Numero di dipendenti: 14

Numero componenti organi di controllo: 6 (Collegio Sindacale 3 effettivi + 2 supplenti, 1 società di revisione)

Risultato d'esercizio		
2017	2018	2019
1.468.896	1.155.444	1.253.965

Fatturato		
2017	2018	2019
19.117.567	20.721.833	21.892.920

Piano di razionalizzazione delle società partecipate 2015

- Considerazioni: la partecipazione è ritenuta indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali. La società dà costantemente utili. Non ricorrono le fattispecie previste dal comma 611 sopra citato per procedure specifiche di razionalizzazione
- Provvedimenti da adottare: nessuno.

Relazione sull'attuazione del Piano 2015

Non inclusa

Analisi dell'assetto ai sensi dell'art. 20 del T.U.

La società rientra in una delle categorie di cui all'articolo 4 del T.U. per le quali è prevista la possibilità di mantenere la partecipazione (comma 2, lett. a) e non rientra nelle fattispecie di cui all'art. 20, comma 2, del T.U., che prevedono la successiva adozione di misure di razionalizzazione. Nessuna misura da adottare.

Piano di revisione straordinaria 2017

- Considerazioni: nessuna
- Provvedimenti da adottare: nessuno

Piano di revisione ordinaria 2018

- Considerazioni: nessuna
- Provvedimenti da adottare: nessuno

Piano di revisione ordinaria 2019

- Considerazioni: nessuna
- Provvedimenti da adottare: nessuno

Piano di revisione ordinaria 2020

Analisi dell'assetto ai sensi dell'art. 20 del T.U.

Sussistono le condizioni di cui alla precedente analisi.

Annotazioni:

L'organo amministrativo è stato rinnovato il 20.4.2018 e nell'atto di nomina è stato motivato il mantenimento del consiglio di amministrazione, in alternativa all'amministratore unico, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del T.U.

Eventuali indirizzi specifici:

Nessuno.

1.2. ACOSI' srl

Società partecipata da ACOS spa al 100%. Partecipazione effettiva del Comune pari al 64,31%. La società ha per oggetto l'installazione, manutenzione e conduzione di impianti di riscaldamento, idrosanitari e gas.

In particolare, lo scopo che il Comune si proponeva avviando questa attività, aveva un particolare focus sulla capacità di ACOSI' di offrire ai cittadini il giusto mix tra il valore economico della fornitura e la qualità dell'intervento, con particolare riguardo ai temi della sicurezza e del rispetto delle normative tecniche e fiscali. Vi è quindi un elemento qualitativo rispetto alle modalità con cui questa attività viene svolta da altri operatori del mercato e si considera che questo elemento sia tuttora molto rilevante e possa essere garantito nel tempo attraverso l'attività della Società

Tra le attività svolte per raggiungere gli obiettivi sopra esplicitati, si evidenzia che in data 30 giugno 2015 ACOSI' s.r.l. ha depositato presso il Comune di Novi Ligure, ai sensi ex art. 153 commi 19 D. Lgs. n. 163/06, un progetto finalizzato all'affidamento del Servizio Energia, nonché di tutte le attività di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti termici, compresa l'assunzione del ruolo di Terzo responsabile, oltre alla progettazione, realizzazione e gestione di n. 2 impianti di teleriscaldamento da realizzarsi nel territorio cittadino.

Numero degli amministratori: 3

Numero di dipendenti: 10

Numero componenti organi di controllo: 1 (società di revisione)

Risultato d'esercizio		
2017	2018	2019
34.653	36.890	46.416

Fatturato		
2017	2018	2019
2.011.978	2.520.917	3.854.550

Piano di razionalizzazione delle società partecipate 2015

- Considerazioni: la partecipazione è ritenuta indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali. La società dà costantemente utili. Non ricorrono le fattispecie previste dal comma 611 sopra citato per procedure specifiche di razionalizzazione
- Provvedimenti da adottare: nessuno.

Relazione sull'attuazione del Piano 2015

Non inclusa

Analisi dell'assetto ai sensi dell'art. 20 del T.U.

La società rientra in una delle categorie di cui all'articolo 4 del T.U. per le quali è prevista la possibilità di mantenere la partecipazione (comma 2, lett. a) e non rientra nelle fattispecie di cui all'art. 20, comma 2, del T.U., che prevedono la successiva adozione di misure di razionalizzazione. Nessuna misura da adottare.

Piano di revisione straordinaria 2017

- Considerazioni: nessuna
- Provvedimenti da adottare: nessuno

Piano di revisione ordinaria 2018

L'organo amministrativo è stato rinnovato il 16.6.2017 e nell'atto di nomina non appare alcuna motivazione sul mantenimento del consiglio di amministrazione, in alternativa all'amministratore unico, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del T.U.. Contattata per le vie brevi la società, è stato riferito che tale scelta è collegata con la vigenza, al momento della nomina, di uno Statuto non adeguato al T.U. (termine per adeguamento 31.7.2017). Al prossimo rinnovo dell'organo amministrativo, avendo già modificato lo Statuto, si procederà ai sensi dell'art. 11 del T.U. citato. La scelta di subordinare l'applicazione dell'art. 11 alle modifiche statutarie appare dubbia, per cui si richiederà alla Società di esplicitare la motivazione sottesa all'opzione scelta alla prima assemblea utile.

Piano di revisione ordinaria 2019

ACOS spa nell'incontro del 4/12/2019, ha comunicato che sta procedendo alle verifiche in merito ad una fusione tra ACOS ENERGIA e ACOSI' srl o, in alternativa, alla nomina, per quest'ultima società, di un amministratore unico.

Si dà quindi indirizzo di nominare l'amministratore unico o in alternativa di attuare le verifiche per valutare un'eventuale fusione con ACOS ENERGIA.

Piano di revisione ordinaria 2020

Analisi dell'assetto ai sensi dell'art. 20 del T.U.

Sussistono le condizioni di cui alla precedente analisi.

Annotazioni

In occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio 2019 è stato rinnovato l'organo amministrativo in forma collegiale.

Eventuali indirizzi specifici

Si ritiene di confermare l'indirizzo di procedere alle verifiche necessarie per la fusione con ACOS ENERGIA., accertandosi (motivatamente) se, sotto l'egida della legalità, tale soluzione traguardi, pragmaticamente, gli obiettivi, perenni, di una maggior efficacia ed efficienza.

1.3. GESTIONE ACQUA spa

Società partecipata da ACOS spa al 63,22% e da AMIAS spa al 3,68%. Partecipazione effettiva del Comune pari al 40,65%. La società ha per oggetto l'esercizio del servizio idrico integrato o di segmenti del servizio stesso.

Numero degli amministratori: 5

Numero di dipendenti: 122

Numero componenti organi di controllo: 5 (Collegio Sindacale 3 effettivi + 1 supplente, 1 società di revisione)

Risultato d'esercizio		
2017	2018	2019
2.357.355	1.961.304	2.048.944

Fatturato		
2017	2018	2019
31.092.317	33.751.137	35.853.093

Piano di razionalizzazione delle società partecipate 2015

- Considerazioni: la partecipazione è ritenuta indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali. La società dà costantemente utili. Non ricorrono le fattispecie previste dal comma 611 sopra citato per procedure specifiche di razionalizzazione
- Provvedimenti da adottare: Si dà indirizzo di ridurre i costi relativi al consiglio di amministrazione.

Relazione sull'attuazione del Piano 2015

La Capogruppo ha comunicato che la mancata previsione della figura dell'amministratore delegato comporta un risparmio annuo di circa € 50.000,00. L'unità Controllo partecipate (nota prot. 1507/2016) ha richiesto chiarimenti in merito, in quanto la figura dell'Amministratore delegato non è prevista come obbligatoria dalla normativa vigente in materia societaria, per cui l'eventuale risparmio sarebbe registrabile solo in caso di assenza dell'AD rispetto all'anno precedente. Nessuna risposta è pervenuta.

Analisi dell'assetto ai sensi dell'art. 20 del T.U.

La società rientra in una delle categorie di cui all'articolo 4 del T.U. per le quali è prevista la possibilità di mantenere la partecipazione (comma 2, lett. a) e non rientra nelle fattispecie di cui all'art. 20, comma 2, del T.U., che prevedono la successiva adozione di misure di razionalizzazione. Nessuna misura da adottare.

Piano di revisione straordinaria 2017

- Considerazioni: nell'aprile 2017 il CdA è stato ridimensionato a 5 unità
- Provvedimenti da adottare: nessuno

Piano di revisione ordinaria 2018

l'Organo amministrativo è stato rinnovato il 28.4.2017 e nell'atto di nomina non appare alcuna motivazione sul mantenimento del consiglio di amministrazione, in alternativa all'amministratore unico, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del T.U.. Contattata per le vie brevi la società, è stato riferito che tale scelta è collegata con la vigenza, al momento della nomina, di uno Statuto non adeguato al T.U. (termine per adeguamento 31.7.2017). Al prossimo rinnovo dell'organo amministrativo, avendo già modificato lo Statuto, si procederà ai sensi dell'art. 11 del T.U. citato. La scelta di subordinare l'applicazione dell'art. 11 alle modifiche statutarie appare dubbia, per cui si richiederà alla Società di esplicitare la motivazione sottesa all'opzione scelta alla prima assemblea utile.

Piano di revisione ordinaria 2019

A seguito dell'incontro con ACOS spa in data 4/12/2019 ed alla comunicazione di detta società in data 9/12/2019 prot. 37046, si dà indirizzo di procedere con l'adozione della delibera che motiva il mantenimento del Cda, considerato che i soci della stessa rappresentano diverse realtà territoriali della Provincia e considerata altresì la dimensione della società per numero dipendenti, valore della produzione, investimenti in atto e in previsione.

Piano di revisione ordinaria 2020

Analisi dell'assetto ai sensi dell'art. 20 del T.U.

Sussistono le condizioni di cui alla precedente analisi.

Annotazioni

A seguito del rinnovo dell'organo amministrativo in forma collegiale in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio 2019, rilevata l'assenza della motivazione prevista da specifico disposto del TUSP, peraltro recepito dallo statuto societario.

Eventuali indirizzi specifici:

Si dà indirizzo alla Società di colmare il disallineamento rispetto alla normativa evidenziato nelle precedenti "Annotazioni".

1.4 ANEMOS s.s.d.r.l. (già AQUARIUM s.s.d.p.a.)

Società partecipata da ACOS spa al 97,72%. Partecipazione effettiva del Comune pari al 62,84%. La società ha per oggetto la gestione di impianti sportivi.

Fu fondata nel 2002, quando si propose come "soggetto promotore" verso il Comune di Novi Ligure per la realizzazione di un nuovo impianto natatorio e l'ammodernamento dell'esistente, ai sensi della L. 109/94 e seguenti. Della compagine societaria facevano parte soggetti sia pubblici che privati. Essendo risultata poi assegnataria del progetto di Project Financing, Aquarium ha costruito l'impianto della quale risulta concessionario sino al 2067. È previsto che il bene torni nella disponibilità del Comune al termine del contratto.

Questo modello di gestione è stato prescelto dall'Amministrazione Comunale in quanto aveva considerato che fosse il più adatto al conseguimento di molteplici obiettivi:

- garantire ai propri cittadini la possibilità di accedere ad un servizio di grande valenza formativa per i giovani e di positivo impatto sul benessere delle persone;
- assicurare nel contempo la sostenibilità finanziaria limitando il ricorso alla finanza pubblica mediante il coinvolgimento di soggetti privati;
- dare garanzia di continuità nel servizio mediante l'individuazione di modalità flessibili di gestione e tutela del bene pubblico realizzato.

La forma societaria scelta all'atto della costituzione è quella della società sportiva dilettantistica per azioni, molto utilizzata nell'ambito della gestione degli impianti natatori in quanto considerata rispondente alle esigenze gestionali di simili strutture, anche dal punto di vista della ottimizzazione dei costi di gestione.

L'impianto è molto frequentato ed i dati relativi agli accessi confermano questo aspetto, dato che la saturazione degli spazi acqua risulta pari al 98%. In esso trovano spazio numerose società sportive dilettantistiche che svolgono la propria attività a favore dei giovani del territorio novese e, accanto alle attività dedicate ai giovani vi si svolgono corsi dedicati a tutte le fasce di età. Particolare attenzione è riservata ai disabili, ai quali è garantito l'ingresso gratuito.

In considerazione delle diverse specializzazioni necessarie per garantire una adeguata offerta di servizi che includono l'organizzazione di corsi, la gestione di impianti tecnologici, allenatori, preparatori atletici, insegnanti di fitness sino ad arrivare ai servizi di ristorazione, Aquarium ha identificato una serie di qualificati partner esperti potendo garantendo così la migliore offerta possibile e riservando per sé il ruolo di coordinamento.

Dal punto di vista gestionale, questa attività viene svolta direttamente dall'Amministratore Unico senza bisogno di ricorrere a dipendenti o collaboratori. Non è previsto alcun compenso ma un rimborso per le sole spese vive.

In linea con gli anni precedenti si conferma che il complesso dei servizi offerti alla comunità probabilmente non sarebbero erogati con le medesime modalità se non vi fosse una forte impronta pubblica nella gestione.

Numero degli amministratori: 1

Numero di dipendenti: 0

Numero componenti organi di controllo: 1 (revisore unico)

Risultato d'esercizio		
2017	2018	2019
-35.527	-115.513	-49.515

Fatturato		
2017	2018	2019
455.426	427.048	472.341

Piano di razionalizzazione delle società partecipate 2015

- Considerazioni: la società garantisce la funzionalità dell'unico impianto natatorio della Città, per cui si ritiene di mantenere la partecipazione pubblica
- Provvedimenti da adottare: dare indirizzo ad ACOS spa di ridurre i costi di amministrazione..

Relazione sull'attuazione del Piano 2015

- La Capogruppo ha comunicato che, essendo AQUARIUM S.S.D.P.A. una società priva di scopo di lucro, non sono previsti emolumenti per i membri del Consiglio di Amministrazione

Analisi dell'assetto ai sensi dell'art. 20 del T.U.

La società rientra in una delle categorie di cui all'articolo 4 del T.U. per le quali è prevista la possibilità di mantenere la partecipazione (comma 2, lett. a) ma **rientra nelle fattispecie di cui alla lett. b) dell'art. 20, comma 2, del T.U., che prevede la successiva adozione di misure di razionalizzazione**

Piano di revisione straordinaria 2017

- Considerazioni: per Statuto gli Amministratori non beneficiano di alcun emolumento ma solo un gettone (100 euro) a Cda, a titolo copertura spese vive. Inoltre il Presidente ha una quotidiana operatività all'interno del plesso sportivo volta a prevenire, gestire eventuali problematiche con i sub locatori (Aquarium S.r.l. - Pathos s.r.l. - Ultima Spiaggia s.r.l.), onde garantirne l'armonizzazione dei servizi fruibili dalla cittadinanza. Si veda in questo senso la Deliberazione n. 79/2016 della Corte dei Conti - Sezione Lombardia. Nel dispositivo della citata deliberazione la Corte conclude nel ritenere non decisivo ai fini della dismissione della partecipazione il numero degli amministratori, qualora quest'ultimi non beneficino di alcun compenso o se gli stessi (uno o più) svolgano attività operative analoghe a quelle svolte dai dipendenti. Premesso che occorre comunque chiarire la natura del gettone di presenza, si dà atto:
 - della mancanza di scopo di lucro nel perseguire l'oggetto sociale, sancita statutariamente, in coerenza alle vigenti norme di Legge in materia di Società Sportive Dilettantistiche, ancorché costituite in forma di società di capitali;
 - del divieto di erogare qualsiasi tipologia di emolumento e/o corrispettivo al Consiglio di Amministrazione per l'attività prestata;
 - della funzione sociale di Aquarium S.S.D.p.A. volta a garantire alla collettività locale il beneficio di praticare l'attività sportiva e natatoria in particolare, a prezzi socialmente sostenibili;
- Provvedimenti da adottare: nomina di un amministratore unico

Piano di revisione ordinaria 2018

Misure di razionalizzazione ex art. 20, commi 1 e 2, del T.U.

Nel giugno 2018, sulla scorta degli indirizzi espressi nel **Piano di revisione straordinaria 2017** la società si è dotata di un amministratore unico. Seguirà, a breve, la trasformazione in s.r.l.. Queste misure consentono di ridurre al minimo i costi di funzionamento della società. L'analisi effettuata e le valutazioni di ordine generale hanno portato ad escludere l'ipotesi di fusione (per sostanziale eterogeneità della società rispetto al panorama delle partecipate). L'Amministrazione ritiene di non poter gestire in economia l'impianto e la cessione delle quote o la dismissione della società vedrebbero venir meno quel ruolo di garanzia, ritenuto necessario, rispetto alla gestione dell'unico impianto natatorio coperto esistente in città e realizzato, non senza difficoltà, dopo un lungo periodo di mancanza. L'indicazione che si dà ad ACOS s.p.a., partecipata diretta che detiene il pacchetto di maggioranza di Aquarium, è di presentare un'analisi delle perdite registrate nel 2017 corredate da un piano di rientro. Ciò consentirà, in occasione della prossima valutazione annuale, di acquisire elementi indispensabili per le decisioni del caso.

Il 27 dicembre 2018 la società è stata trasformata la società in s.r.l., come richiesto dal piano di revisione 2018.

Tra l'altro, l'art.18 dello statuto di Anemos s.s.d.r.l. approvato in occasione dell'assemblea straordinaria di trasformazione societaria, recita “[...] in ogni caso è fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza, nonché trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali. Non è altresì prevista l'erogazione di premi di risultato per lo svolgimento di attività gestionali”.

Piano di revisione ordinaria 2019

Misure di razionalizzazione ex art. 20, commi 1 e 2, del T.U. (2019):

Si confermano i presupposti di fatto e le ragioni di diritto, alla base delle misure di razionalizzazione dell'anno precedente (2018). Inoltre, a seguito dell'incontro tra il Comune e la Capogruppo in data 4/12/2019, considerato che la società si è trasformata in srl, ha un amministratore unico ed è ammesso il rimborso delle sole spese vive documentate e considerato altresì che è in atto un contenzioso con uno dei locatari degli immobili della società, si dà indirizzo, come nel piano di revisione 2018, di presentare un piano di rientro nonché un *business plan* in merito all'attività di Anemos.

Paino di revisione ordinaria 2020

Analisi dell'assetto ai sensi dell'art. 20 del T.U.

Sussistono le condizioni di cui alla precedente analisi.

Annotazioni

All'interno delle richieste di chiarimento sulla relazione al Rendiconto anno 2018 di cui alla nota pervenuta nel mese di luglio da parte della Corte dei Conti, sezione regionale di Controllo per il Piemonte, in merito allo stato di avanzamento della specifica attività, a seguito di specifica sollecitazione del 13 agosto, con comunicazione del 4 settembre 2020 la società ha trasmesso nota che spiega sinteticamente la *ratio* della trasformazione della società da s.s.d.p.a. a s.s.d.r.l. e del contestuale aumento del capitale sociale, operazione che risponde alla possibilità di adoperare le riserve in accordo con il disposto dell'art. 2482 del Codice Civile. La documentazione non espone la formulazione di un piano di rientro in senso stretto, ma si limita a presentare un piano economico prospettico 2020-2026 che evidenzia una perdita d'esercizio pari circa ad Euro 27.000,00 per l'anno in corso e un utile medio arrotondato di 7.100,00 euro per gli anni successivi, a fronte di un "eventuale" trasferimento in conto esercizio da parte della capogruppo pari ad Euro 80.000,00 annui.

Eventuali indirizzi specifici:

Si richiede di relazionare più dettagliatamente in merito al business plan presentato. Occorre inoltre verificare, anche di concerto con la società, se vi sono altre modalità organizzative, preferibili dal punto di vista dell'economicità, per fornire alla collettività servizi, che, altrimenti, parrebbero non fruibili.

1.5 GESTIONE AMBIENTE spa

Società partecipata da ACOS spa al 54%. Partecipazione effettiva del Comune pari al 34,72%. La società ha per oggetto la gestione di servizi inerenti raccolta e trasporto rifiuti.

Numero degli amministratori: 7

Numero di dipendenti: 148

Numero componenti organi di controllo: 6 (Collegio Sindacale 3 effettivi + 2 supplenti, 1 società di revisione)

Risultato d'esercizio		
2017	2018	2019
942.877	653.114	780.301

Fatturato		
2017	2018	2019
17.414.725	17.702.860	19.653.043

Piano di razionalizzazione delle società partecipate 2015

- Considerazioni: vedasi considerazioni di cui al punto 2.5 precedente. In un quadro di progressiva integrazione della raccolta rifiuti, nell'ambito del bacino di riferimento, la società ha assunto partecipazioni nelle altre due società affidatarie (vedasi punti 2.5.1.1. e 2.5.1.2.)
- Provvedimenti da adottare: indirizzo di semplificare/aggregare le società che si occupano di raccolta e trasporto rifiuti

Relazione sull'attuazione del Piano 2015

L'indirizzo per tutte le società che si occupano del ciclo dei rifiuti è di semplificare/aggregare il panorama societario. Va però evidenziato che tale operazione di semplificazione è condizionata dalle decisioni dell'Autorità di Bacino, che ha proceduto al nuovo affidamento del servizio.

Analisi dell'assetto ai sensi dell'art. 20 del T.U.

La società rientra in una delle categorie di cui all'articolo 4 del T.U. per le quali è prevista la possibilità di mantenere la partecipazione (comma 2, lett. a) e non rientra nelle fattispecie di cui all'art. 20, comma 2, del T.U., che prevedono la successiva adozione di misure di razionalizzazione. Nessuna misura da adottare.

Piano di revisione straordinaria 2017

- Considerazioni: il panorama delle società che si occupano di rifiuti è stato semplificato con successo. La società è risultata essere fulcro del processo di aggregazione dei gestori uscenti ex art. 1 comma 609 Legge 190/2014. Gestione Ambiente è affidataria, da parte del Consorzio di bacino, del servizio di raccolta e trasporto rifiuti.
- Provvedimenti da adottare: nessuno.

Piano di revisione ordinaria 2018

Alla scadenza del Consiglio di Amministrazione, nominato il 23.5.2016, si raccomanda l'osservanza dell'art. 11 del T.U., prevedendo un amministratore unico oppure, con atto motivato, un consiglio di amministrazione non superiore a cinque componenti.

Piano di revisione ordinaria 2019

A seguito dell'incontro tra il Comune e la Capogruppo in data 4/12/2019 ed alla comunicazione di detta società in data 9/12/2019 prot. 37046, si dà indirizzo di ridurre, se non ancora deliberato, il CdA a non più di 5 componenti, in base a quanto dettato dall'art. 11 comma 3 D. Lgs. 175/2015 s.m.i. Si dà inoltre indirizzo di procedere, contestualmente o con apposta delibera, con la motivazione del mantenimento del Cda ridotto a 5 membri, come previsto dalla normativa vigente, considerato che i soci della stessa rappresentano diverse realtà territoriali della Provincia e considerata altresì la dimensione della società per numero dipendenti, valore della produzione, investimenti in atto e in previsione.

Piano di revisione ordinaria 2020

Analisi dell'assetto ai sensi dell'art. 20 del T.U.

Sussistono le condizioni di cui alla precedente analisi.

Annotazioni

Contestualmente all'approvazione del bilancio d'esercizio 2018 giungeva a scadenza naturale il Consiglio di Amministrazione in carica. In tale occasione l'assemblea ha optato per la *prorogatio* ex art. 2385 del codice civile, motivata da ragioni tecniche. L'Ente nel corso della seconda metà del 2019 ha sollecitato più volte l'allineamento alle disposizioni del TUSP. Il 27 aprile 2020 l'organo assembleare ha proceduto alla nomina dell'Amministratore Unico.

Eventuali indirizzi specifici

Verificare, attraverso il CSR, vale a dire il Consorzio (tra Comuni) per la gestione del Servizio Rifiuti, le possibilità di superare completamente la frammentazioni delle gestioni, "aggregandole" in un unico soggetto capace di assicurare l'intero ciclo della gestione. L'obiettivo è quello di perseguire maggiore

efficienza gestionale, con una miglior combinazione dei fattori produttivi ed una piena utilizzazione dei mezzi e degli impianti, al fine di limitare lo spreco di risorse a danno dei cittadini/utenti.

1.6. RETI srl

Società partecipata da ACOS spa al 100%. Partecipazione effettiva del Comune pari al 64,31%. La società ha per oggetto l'organizzazione di servizi inerenti la distribuzione del gas naturale

Numero degli amministratori: 1

Numero di dipendenti: 23

Numero componenti organi di controllo: 1 (società di revisione)

Risultato d'esercizio		
2017	2018	2019
783.650	607.582	758.997

Fatturato		
2017	2018	2019
5.471.176	5.196.252	5.675.636

Piano di razionalizzazione delle società partecipate 2015

- Considerazioni: la partecipazione è ritenuta indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali.
- Provvedimenti da adottare: nessuno.

Relazione sull'attuazione del Piano 2015

Non inclusa

Analisi dell'assetto ai sensi dell'art. 20 del T.U.

La società rientra in una delle categorie di cui all'articolo 4 del T.U. per le quali è prevista la possibilità di mantenere la partecipazione (comma 2, lett. a) e non rientra nelle fattispecie di cui all'art. 20, comma 2, del T.U., che prevedono la successiva adozione di misure di razionalizzazione. Nessuna misura da adottare.

Piano di revisione straordinaria 2017

- Considerazioni: nessuna
- Provvedimenti da adottare: nessuno.

Piano di revisione ordinaria 2018

- Considerazioni: nessuna
- Provvedimenti da adottare: nessuno.

Piano di revisione ordinaria 2019

- Considerazioni: nessuna
- Provvedimenti da adottare: nessuno.

Piano di revisione ordinaria 2020

Analisi dell'assetto ai sensi dell'art. 20 del T.U.

Sussistono le condizioni di cui alla precedente analisi.

Annotazioni

Nessuna.

Eventuali indirizzi specifici

Nessuno.

1.7 IREN LABORATORI S.P.A

Società partecipata da ACOS spa all'1,61%, da Gestione Acqua 1,61% e da AMIAS per lo 0,97%. Partecipazione effettiva del Comune pari all' 1,88%. La società ha per oggetto apprestamento e gestione, sia per conto proprio che di terzi di beni, mezzi e servizi per le analisi chimico-fisiche e biologiche, controlli analitici, ricerca scientifica e applicata anche per conto di enti pubblici

Numero degli amministratori: 3

Numero di dipendenti: 80

Numero componenti organi di controllo: 6 (Collegio Sindacale 3 effettivi + 2 supplenti, 1 società di revisione)

Risultato d'esercizio		
2017	2018	2019
521.601	1.099.286	1.000.164

Fatturato		
2017	2018	2019
10.476.932	12.059.440	13.242.195

Piano di razionalizzazione delle società partecipate 2015

- Considerazioni: nessuna
- Provvedimenti da adottare: nessuno.

Relazione sull'attuazione del Piano 2015

Non inclusa

Analisi dell'assetto ai sensi dell'art. 20 del T.U.

La società rientra in una delle categorie di cui all'articolo 4 del T.U. per le quali è prevista la possibilità di mantenere la partecipazione (comma 2, lett. d) e non rientra nelle fattispecie di cui all'art. 20, comma 2, del T.U., che prevedono la successiva adozione di misure di razionalizzazione. Nessuna misura da adottare.

Piano di revisione straordinaria 2017

- Considerazioni: nessuna
- Provvedimenti da adottare: nessuno.

Piano di revisione ordinaria 2018

- Considerazioni: nessuna
- Provvedimenti da adottare: nessuno.

Piano di revisione ordinaria 2019

Com'è noto il MEF in data 15 febbraio 2018 ha espresso un orientamento sulla nozione di "società a controllo pubblico" ritenendo che lo stesso può essere estrinsecato anche da più amministrazioni a prescindere da vincoli o accordi tra le stesse, e la Pubblica Amministrazione, quale ente che esercita il controllo, deve essere intesa in senso unitario. In senso conforme vedasi anche la deliberazione n.122/2018 della Sezione Emilia Romagna della Corte dei Conti.

Il Comune di Novi Ligure ha una partecipazione minima nella società, la quale è partecipata prevalentemente da IRETI spa (90,89%) a sua volta partecipata al 100% da IREN spa, società a controllo pubblico. Risalendo l'articolazione delle varie partecipazioni, IREN Laboratori risulta pubblica al 55,39%, per cui è da intendersi società controllata. Alla scadenza del Consiglio di Amministrazione, nominato il 15.4.2016, si raccomanda pertanto l'osservanza dell'art. 11 del T.U., prevedendo un amministratore unico oppure, con atto motivato, un consiglio di amministrazione non superiore a cinque componenti.

Piano di revisione ordinaria 2020

Analisi dell'assetto ai sensi dell'art. 20 del T.U.

Sussistono le condizioni di cui alla precedente analisi.

Annotazioni

Nel 2019, in occasione del rinnovo del Consiglio di Amministrazione nominato il 15.4.2016, l'assemblea ha mantenuto la composizione collegiale in accordo con quanto previsto dallo statuto, peraltro non allineato alle disposizioni contenute nell'art. 11 del TUSP.

Eventuali indirizzi specifici

Implementare, malgrado la minima partecipazione, politiche coerenti con la nozione di società a controllo pubblico che il D.Lgs. n. 175/2016, soprattutto dopo la legge n. 145/2018, ha individuato - in modo assolutamente ed esclusivamente sostanziale e funzionale, nella capacità delle pubbliche amministrazioni socie, anche con forme di controllo "congiunto" (ulteriore a quello "solitario" di cui all'art. 2359 del c.c.), di indirizzare e guidare la società al conseguimento delle proprie finalità istituzionali, determinando esse le condizioni di svolgimento e di accesso degli utenti al servizio.

2. CIT spa

Società interamente pubblica partecipata al 35,73%, attiva nel settore del trasporto pubblico e dei parcheggi urbani, in via di parziale privatizzazione.

Numero degli amministratori: 1

Numero di dipendenti: 45

Numero componenti organi di controllo: 6 (Collegio Sindacale 3 effettivi + 2 supplenti, 1 società di revisione)

Risultato d'esercizio		
2017	2018	2019
-462.558	-676.624	-498.243

Fatturato		
2017	2018	2019
3.542.879	3.249.892	3.253.238

Piano di razionalizzazione delle società partecipate 2015

- Considerazioni: sul finire del 2010, con deliberazione del Consiglio Comunale 16.11.2010, n.65, l'Amministrazione si è espressa per convertire la società interamente partecipata da comuni, in società mista pubblico-privata, a capitale pubblico maggioritario (60%). La gara a doppio oggetto per la selezione del partner industriale è attualmente in corso. Ritardi sono stati registrati per le dinamiche inerenti il confronto tra i 17 comuni soci
- Provvedimenti da adottare: controllare la celere definizione della gara.

Relazione sull'attuazione del Piano 2015

L'indirizzo era quello di controllare la celere definizione della gara. La stessa risulta essere stata avviata ma non conclusa, anche per problemi sorti con l'unico partecipante. Nel frattempo si stanno prospettando altre soluzioni per mettere a gara il servizio, che vedrebbero i Comuni di Casale, Ovada e Novi Ligure avvalersi della Provincia per procedere a un affidamento unico dei servizi extraurbani, di sua competenza, e urbani.

Analisi dell'assetto ai sensi dell'art. 20 del T.U.

La società rientra in una delle categorie di cui all'articolo 4 del T.U. per le quali è prevista la possibilità di mantenere la partecipazione (comma 2, lett. a) e non rientra nelle fattispecie di cui all'art. 20, comma 2, del T.U., che prevedono la successiva adozione di misure di razionalizzazione. Nessuna misura da adottare.

Piano di revisione straordinaria 2017

- Sussistenza dei requisiti di cui all'art. 24 e norme richiamate
- Considerazioni: sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. GU/S 115 del 16/06/2016 è stato pubblicato Avviso di Preinformazione relativo all'affidamento del Servizio di Trasporto Pubblico Locale a mezzo autobus su percorsi urbani ed extraurbani nel territorio provinciale di Alessandria,

con diramazioni nei territori delle Province limitrofe. I servizi urbani riguardano i Comuni di: Casale Monferrato, Novi Ligure, Acqui Terme, Ovada, Tortona e Valenza.

- Provvedimenti da adottare: attendere l'esito della gara per un esame di un possibile riassetto dei servizi pubblici affidati alla società.

Piano di revisione ordinaria 2018

- l'Organo amministrativo è stato rinnovato il 20.6.2017 e nell'atto di nomina è stato motivato il mantenimento del consiglio di amministrazione, in alternativa all'amministratore unico, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del T.U.
- A seguito della perdita registrata nel 2017, la società ha elaborato un Piano di ristrutturazione, approvato dall'Assemblea dei soci in data 30.10.2018 ed attualmente al vaglio dell'Amministrazione Comunale. Il Piano prevede che la società raggiunga un sostanziale equilibrio economico nel 2020 e registri un utile di esercizio nel 2021. L'impegno dei soci, registrato in Assemblea, è di ripianare le perdite al fine di:
 - non disperdere il patrimonio consolidato negli anni e conservare il valore degli asset aziendali, evitando un danno per la collettività decisamente superiore a quanto sarebbero tenuti a versare i Soci per recuperare l'equilibrio economico;
 - non provocare rilevanti effetti occupazionali;
 - garantire la continuità di un servizio pubblico essenziale; secondo il seguente schema:

Esercizio di competenza dei Comuni	2018	2019	2020	2021
Perdite CIT anno precedente	€ 463.000	€ 890.000	€ 343.000	€ 79.000
Ripiano (o ricapitalizzazione) operato in anno di competenza a valere su perdite anno precedente	€ 463.000	€ 463.000	€ 463.000	€ -
Patrimonio netto da piano (prima del ripiano perdite)	€ 589.000	-€ 301.000	-€ 644.000	-€ 723.000
Patrimonio netto dopo il ripiano perdite 2017	€ 1.052.000	€ 162.000	-€ 181.000	-€ 260.000
Patrimonio netto dopo il ripiano perdite 2018		€ 625.000	€ 282.000	€ 203.000
Patrimonio netto dopo il ripiano perdite 2019			€ 745.000	€ 666.000
Patrimonio netto dopo il ripiano perdite 2020				€ 666.000
Fabbisogno di liquidità da piano nell'anno di competenza	€ 685.000	€ 936.000	€ 390.000	€ -

Fabbisogno di liquidità dopo il ripiano perdite	€ 222.000	€ 473.000	-€ 73.000	€ -
---	-----------	-----------	-----------	-----

Indirizzi specifici

In caso di approvazione del Piano, si dà indirizzo di monitorarne periodicamente l'andamento, riferendo trimestralmente al Comune.

Piano di revisione ordinaria 2019:

Segnalato che è stato nominato un amministratore unico, si rinvia *per relationem* alla deliberazione G.C. n. 235 del 13 dicembre 2019 (e ai suoi allegati), avente ad oggetto *Pagamento ripiano disavanzo alla società partecipata C.I.T. spa - Atto di indirizzo*, per ripercorrere le attività dell'Amministrazione comunale insediatasi a giugno del 2019 e le posizioni/decisioni fino a qui assunte dalla medesima.

Indirizzi specifici

Premesso che nel TUSP, il legislatore annovera (naturalmente) tra gli interessi pubblici ed i principi fondamentali, alla luce dei quali devono essere interpretate tutte le norme inerenti le società a partecipazione pubblica, affianco all'*efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche*, alla *tutela della concorrenza*, alla *razionalizzazione della spesa pubblica*, anche la *tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche*, si riporta, di seguito, quanto stabilito, a livello di direttiva, al punto 4 del dispositivo della citata deliberazione giuntale n. 235/2019:

«Di sottoporre all'organo assembleare e a quello amministrativo del C.I.T, a proposito di quanto stabilito nell'ultimo alinea del precedente punto 2, di questa parte dispositiva, i seguenti temi:

- l'opportunità che il piano di ristrutturazione e risanamento *de quo* sia "attestato" da un esperto indipendente chiamato (per l'appunto) ad attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano stesso, anche suggerendo le modifiche e le correzioni più opportune;
- la verifica dell'adeguatezza del sistema di monitoraggio del piano messo in piedi dal precedente organo amministrativo, in quanto, in considerazione degli importanti effetti che gli scostamenti possono produrre, è necessario che l'esecuzione venga costantemente tenuta sotto controllo, al fine di recepire tempestivamente eventuali difformità e di consentire alla società l'individuazione dei più efficaci rimedi, anche alla luce delle responsabilità che la prosecuzione nell'esecuzione di un piano non più idoneo al risanamento potrebbe comportare, sia per la società debitrice, sia per gli amministratori.»

Piano di revisione ordinaria 2020

Analisi dell'assetto ai sensi dell'art. 20 del T.U.

Sussistono le condizioni di cui alla precedente analisi.

Annotazioni

Nel preambolo della deliberazione G.C. n. 110 del 19 agosto 2020, ad oggetto "CIT SPA - REVISIONE DEL PIANO DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE 2018 - 2021/2023 - INDIRIZZI DELLA GIUNTA.", tratteggiando le ragioni giuridiche ed i presupposti fattuali che muovono alla decisione finale, è riportato:

«[...]Considerato che l'attenta ed approfondita analisi, sia retrospettiva che prospettica, effettuata da C.I.T S.p.A a seguito dell'avvento del nuovo Amministratore Unico, e confluita nella "Revisione del Piano di risanamento e ristrutturazione 2018-2021/2023", ha evidenziato l'inadeguatezza, sia formale che sostanziale, del Piano approvato alla fine del 2018, "inidoneo a rispondere alla funzionalità attribuitagli dal legislatore ed alle conseguenti finalità che hanno indotto alla sua redazione";

Considerato, però, anche «anacronistico» ritornare, così come prospettato da C.I.T S.p.A, al “meccanismo di sostegno finanziario al regime fatto di contribuzioni dei Comuni soci al funzionamento aziendale”, vale a dire alla “soluzione consolidata in 40 anni di attività, consistente in contributi destinati a garantire, in sede di ogni esercizio, il pareggio economico della gestione aziendale, ponendo a carico dei bilanci comunali i costi sociali del servizio di trasporto pubblico locale, peraltro al netto degli utili generati dalle attività a valore aggiunto gestite dalla società (noleggio, parcheggio a pagamento e onoranze funebri)”;

Ritenuto che:

- il TPL, al pari degli altri servizi pubblici locali, contribuisca in maniera determinante a migliorare la qualità della vita dei cittadini;
- sia doveroso, per quest'Amministrazione civica, perseguire l'obiettivo di cui al precedente alinea, nella consapevolezza che costituiscono elementi costitutivi di ogni Comune il territorio e la comunità su di esso insediata, delimitanti gli spazi di manovra, in termini di competenza;
- sia altrettanto evidente l'interesse di quest'Ente a tutelare il proprio patrimonio (terzo elemento costitutivo, dopo il territorio e la popolazione, di ogni Comune) e, quindi, le sue quote societarie;
- la variabile dimensionale influisca significativamente sull'efficienza delle aziende che si occupano di TPL e soprattutto sulla loro capacità di fare i necessari investimenti;
- una visione di TPL a servizio del territorio debba necessariamente mirare alla revisione e alle integrazioni delle reti e a modalità più efficienti di erogazione del servizio, che non possono non passare attraverso processi di partnership e di aggregazione [...]

Nel dispositivo della citata deliberazione giuntale è racchiuso l'indirizzo dell'organo di governo, che è il precipitato ed il punto di convergenza di tutto che si è svolto, secondo criteri di logica e di ragionevolezza:

«1) La prima versione del piano di risanamento, ristrutturazione e sviluppo 2020 – 2024 presentata dalla società e discussa nella riunione informale dei soci presso il Museo dei Campionissimi in data 15 giugno 2020 dovrà essere formalmente respinta in quanto conteneva elementi di criticità giuridica messi in evidenza dai Segretari comunali dei comuni soci, era troppo onerosa per il comune di Novi Ligure e si fondava su dati contabili non dichiarati certi e congrui né dall'estensore del piano né dalla società.

2) Dando atto che l'attuale versione di revisione del piano di risanamento e ristrutturazione 2018 – 2021/2023 coglie alcune delle indicazioni dei soci emerse nella riunione informale di cui sopra in particolare nella versione n. 4, si osserva che essa potrà essere approvata in quanto compatibile con i seguenti obiettivi:

- limite dell'impegno finanziario dei soci al 31/12/2019 strettamente compatibile con le risorse già individuate dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 244 del 5 dicembre 2018 e ad oggi conservate nel Fondo a sostegno del piano triennale C.I.T S.p.A, come da relazione della Giunta al rendiconto 2019, approvato dal Consiglio comunale ed ammontante ad Euro 277.570,10;
- esclusione di condizionalità ad impegni futuri non definibili e quantificabili nell'immediato (fidejussioni o simili);
- fondamento esplicito dei dati della revisione del piano 2018 -2021/2023 su dati contabili certi e congrui nella provenienza e nella quantificazione almeno per quanto attiene in dati oggi disponibili e rilevabili agli atti della Società (tale esplicitazione potrà essere effettuata sia dall'esperto estensore della ipotesi sia dagli uffici o organi societari in analogia a quanto previsto per i bilanci, i piani e le programmazioni comunali approvate dal Consiglio comunale);
- inclusione di una ipotesi di diluzione nel tempo, compatibile con la crisi societaria ma di garanzia per l'ente, del rientro della Società dei debiti finanziari nei confronti del Comune di Novi Ligure.

3) Nella direzione tracciata ai precedenti punti 1) e 2), si manifesta l'impegno del Comune di Novi Ligure a:

- collaborare con la società (nei limiti delle regole ordinarie) alla mitigazione delle enormi difficoltà dovute alla pandemia Covid 19 con contratti ed accordi per servizi utili alla collettività novese, al tessuto produttivo e commerciale ed alla mobilità delle famiglie, con una particolare attenzione alle criticità legate alla imminente riapertura delle scuole;
- favorire, mettendo a disposizione i propri uffici competenti, le opportunità di interesse di eventuali partner privati o pubblici che aiutino l'azienda ad acquisire la necessaria dimensione e sviluppo di mercato, nonché quelle finanziarie offerte dal sistema bancario;
- partecipare ad eventuali ipotetiche ed evidenziate perdite dovute al periodo transitorio ed alla crisi per pandemia fino al 30 giugno 2021, data ultima per l'entrata nella compagine societaria del partner privato per il trasporto pubblico e della conseguente disponibilità finanziaria;
- assicurare una seria valutazione, in caso di ingresso di socio privato nei termini di cui sopra, dell'opportunità di partecipare ad una ricapitalizzazione, in presenza di un piano industriale che evidenzii definitivo risanamento, sviluppo e recupero del doveroso punto di equilibrio economico, capace di ristorare il capitale impiegato e non di depauperarlo come avvenuto negli esercizi trascorsi;

- favorire, in presenza di esplicita ed argomentata istanza di C.I.T. S.p.A, il definitivo chiarimento, entro il 31 dicembre 2020, della presunta e rivendicata posizione creditoria della società stessa, al fine della mitigazione, al 31 dicembre 2019, di una svalutazione che coinvolgerebbe, con i suoi effetti indiretti, anche gli altri comuni soci in quota parte;
 - sollecitare una pronta approvazione da parte della Giunta comunale di un piano di rientro dei debiti di C.I.T. S.p.A nei confronti del Comune, compatibile con il piano e l'attuale crisi di liquidità societaria, che consenta a questo ente la necessaria serenità di erogazione di liquidità, senza il rischio di integrare fattispecie di inidonei ed irrazionali sostegni a prescindere;
 - valutare, per il periodo di vigenza del piano in corso di revisione e della relativa carenza finanziaria della società, la concessione in uso dei locali occupati a Palazzo Pallavicini dietro corrispettivo di servizi (e non finanziario) fatto salvo il ristoro delle spese vive sostenute dall'ente.
- 4) In buona sostanza - tenuto conto della rilevante situazione di criticità aziendale, legata alla mancanza di liquidità, alla conseguente difficoltà di accedere al credito bancari e alla complicata gestione aziendale rappresentata dall'obsolescenza del parco automezzi, dal limitato volume dei servizi con aumento dei costi e diminuzione dei ricavi, dalle significative riduzioni del patrimonio netto e dal rischio di sospensione delle forniture e della conseguente interruzione del servizio - si ritiene necessario sollecitare l'organo societario a tarare, se possibile, la revisione del Piano nella direzione della "sopravvivenza" finalizzata alla conversione in mista della società, secondo però le direttive di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3). E se ciò verrà motivatamente dichiarato non fattibile, a seguire la strada della liquidazione.»

La deliberazione consiliare n 43 del 19 ottobre 2020, ad oggetto "CIT SPA. REVISIONE AL PIANO DI RISANAMENTO E RISTRUTTURAZIONE 2018-2021/2023 - ATTO DI INDIRIZZO AL SINDACO IN VISTA DELL'ASSEMBLEA DEL 21/10/2020", riprendendo l'indirizzo della Giunta contenuto nella deliberazione n. 110 del 19 agosto 2020, esprime l'indirizzo di approvare, nell'Assemblea Ordinaria dei Soci di C.I.T SpA del 21 ottobre p.v., la Revisione del Piano di risanamento e ristrutturazione 2018-2021/2023 (Aggiornamento a seguito dell'Assemblea degli Azionisti del 25/08/2020 e degli indirizzi del Comune di Novi Ligure) nella versione "Sopravvivenza in perdita";

Nell'Assemblea dei soci del 21 ottobre 2020, i Comuni soci, a maggioranza, hanno deliberato l'approvazione dell'opzione c), denominata "sopravvivenza in perdita", della revisione del Piano di risanamento 2018-2021/23.

Eventuali indirizzi specifici

La strada per la razionalizzazione è stretta ed impervia per la presenza di principi consolidati che non possono essere elusi:

- il "soccorso finanziario" nei confronti degli organismi partecipati è precluso allorché si versi nella condizione di reiterate perdite di esercizio, presa in considerazione (già) dall'articolo 6, comma 19, del decreto-legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, con disposizione confermata dall'art. 14, comma 5, del D.Lgs. n. 175/2016;
- il precetto normativo appena richiamato è in assoluta coerenza con i principi e le disposizioni dell'Unione europea, che vietano la possibilità per i soggetti che operano nel mercato comune di beneficiare di diritti speciali ed esclusivi o, comunque, di privilegi di qualsiasi natura in grado di alterare la normale esplicazione dei meccanismi di concorrenza nel mercato;
- ne deriva, pertanto, che un ente locale, che dovesse assorbire a carico del proprio bilancio i risultati negativi della gestione di un organismo partecipato, è tenuto a dimostrare lo specifico interesse pubblico perseguito in relazione ai propri scopi istituzionali, evidenziando in particolare le ragioni economico-giuridiche dell'operazione, le quali, devono necessariamente essere fondate sulla possibilità di assicurare una continuità aziendale finanziariamente sostenibile.

Alla luce del quadro sopra tratteggiato, l'estremo tentativo di tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie, si estrinseca nel processo (da realizzare in pochissimo tempo) di partnership e/o aggregazione capace di assicurare concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico/finanziario oramai perduto. Perduto a causa, fra l'altro, della scarsa remuneratività del settore nel suo complesso, delle incertezze dell'intero comparto (costretto a fare affidamento su risorse di derivazione pubblica, negli ultimi anni oggetto di continui e rilevanti tagli ovvero di mancati adeguamenti dei corrispettivi del servizio), dell'ambito di operatività in larga parte a cosiddetta "domanda debole" e delle dimensioni troppo ridotte per consentire un mantenimento a medio/lungo termine degli equilibri reddituali.

Una partnership capace di veicolare efficacia ed efficienza nella gestione societaria, permettendo ai comuni novesi di mantenere in vita una società che operando nel trasporto pubblico locale ben potrebbe essere assai utile, nei prossimi anni, all'interno delle politiche della mobilità sostenibile che si fanno

sempre più necessarie ed urgenti per affrontare i problemi del traffico, per implementare la sicurezza sulle strade e, soprattutto, per tutelare l'ambiente.

2.1 SOCIETA' CONSORTILE ALESSANDRINA TRASPORTI arl - SCAT

Società partecipata da CIT spa al 9,45%. Partecipazione effettiva del Comune pari al 3,37%. Attiva nel settore del trasporto terrestre di passeggeri effettuato dai soci consorziati.

La **Società Consortile Alessandrina Trasporti** a r.l. (SCAT) è nata nel settembre 2009 per la partecipazione alla gara indetta dalla Provincia di Alessandria per l'espletamento dei servizi di Trasporto Pubblico Locale ed è il risultato della trasformazione della precedente ATI (associazione temporanea di imprese).

La S.C.A.T. raggruppa le imprese:

- Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. (GTT)
- Marletti Autolinee S.r.l.
- Maestri Autoservizi S.a.s.
- Società Trasporti Automobilistici Casalesi S.r.l. (STAC)
- Società Autolinee Alto Monferrato Ovadese S.p.A. (SAAMO)
- Consorzio Intercomunale Trasporti (CIT)
- Russo Giuseppe Autoservizi
- Autolinee Val Borbera S.r.l.
- Autolinee Acquesi S.r.l.
- Arfea Aziende Riunite Filovie e Autolinee S.p.A.(ARFEA)
- Autolinee F.lli Mortara S.r.l.
- STAT Turismo S.r.l.

L'erogazione del nuovo servizio è iniziata il 14 settembre 2010 con l'impiego di circa 200 mezzi per la copertura di circa 8.200.000 Km all'anno.

Numero degli amministratori: 3

Numero di dipendenti: 0

Numero componenti organi di controllo: 5 (Collegio Sindacale 3 effettivi + 2 supplenti)

Risultato d'esercizio		
2017	2018	2019
1.854	3.704	14.018

Fatturato		
2017	2018	2019
8.417.623	10.117.494	10.871.875

Analisi dell'assetto ai sensi dell'art. 20 del T.U.

La società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 175/2016 per le quali è prevista la possibilità di mantenere la partecipazione (comma 2, lett. a) ma rientra nella fattispecie di cui all'art. 20, comma 2, lett.b) del decreto legislativo n. 175/2016, che prevede la successiva adozione di misure di razionalizzazione.

Piano di revisione straordinaria 2017

La società non è compresa nel piano in quanto, sulla scorta degli indirizzi e delle interpretazioni allora osservati sono state oggetto di ricognizione le partecipazioni indirette solo se detenute dall'ente per il tramite di una società sottoposta a controllo da parte dello stesso. Oggi occorre fare invece riferimento all'orientamento del MEF del 15 febbraio 2018 sulla nozione di "società a controllo pubblico". Secondo il Ministero, infatti, il controllo pubblico può essere estrinsecato anche da più amministrazioni a prescindere da vincoli o accordi tra le stesse, e la Pubblica Amministrazione, quale ente che esercita il controllo, deve essere intesa in senso unitario. In senso conforme vedasi anche la deliberazione n.122/2018 della Sezione Emilia Romagna della Corte dei Conti. Alla luce di queste considerazioni, la partecipazione in SCAT, sebbene marginale, è detenuta tramite la controllata CIT spa, per cui rientra nell'analisi dell'assetto.

La società non è a prevalente partecipazione pubblica per cui, per quanto riguarda la composizione dell'organo amministrativo, non rientra nella previsione dell'art. 11, comma 3, del T.U.

Piano di revisione ordinaria 2018

Allo stato attuale, è una partecipazione ritenuta necessaria, essendo SCAT il soggetto affidatario, in favore delle imprese socie, del contratto di servizio di trasporto pubblico locale affidato dalla Provincia di Alessandria ed attualmente in regime di proroga, in ultimo disposta dall'Agenzia per la Mobilità Piemontese, nelle more dell'esperimento di una nuova procedura di gara di evidenza pubblica. Tale partecipazione consente infatti alla Società CIT S.p.A. di garantire il servizio di trasporto pubblico locale che riguarda anche il territorio del Comune di Novi Ligure, acquisendo il relativo valore della produzione. Si ritiene pertanto allo stato attuale, stante il regime di proroga dell'affidamento in concessione del servizio di trasporto pubblico locale, inopportuno ed inadeguato procedere a manovre di razionalizzazione. Si fa pertanto riserva di rivalutare la situazione alla luce dell'evoluzione delle procedure di affidamento del servizio da parte dell'Agenzia per la Mobilità Piemontese, al fine di una eventuale revisione del presente Piano.

Piano di revisione ordinaria 2019

Si conferma quanto definito nel piano 2018..

Piano di revisione ordinaria 2020

Analisi dell'assetto ai sensi dell'art. 20 del T.U.

Sussistono le condizioni di cui alla precedente analisi.

Annotazioni

Nessuna.

Eventuali indirizzi specifici

Si conferma quanto definito nel piano 2019.

3. AMIAS srl

Società interamente pubblica partecipata al 25,69%, attiva nel settore del servizio idrico integrato

Numero degli amministratori: 1

Numero di dipendenti: 0

Numero componenti organi di controllo: 5 (Collegio Sindacale 3 effettivi + 2 supplenti)

Risultato d'esercizio		
2017	2018	2019
70.258	101.339	154.705

Fatturato		
2017	2018	2019
428.575	433.894	428.301

Piano di razionalizzazione delle società partecipate 2015

- Considerazioni: la società ha affittato il ramo d'azienda a Gestione Acqua e di fatto costituisce una società patrimoniale, proprietaria di impianti di depurazione e reti fognarie. Rientra nella casistica di cui al comma 611 dell'art. 1 della Legge di Stabilità 2015 (*società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti*) e pertanto andrebbe soppressa. La soppressione creerebbe però più problemi di quelli che risolve, in quanto è impensabile frazionare impianti di depurazione tra i comuni soci, sui quali ricadrebbero peraltro le quote di mutui per investimento non ancora completamente ammortizzati. Finalità di risparmio possono essere conseguite riducendo il numero di amministratori, prevedendo un amministratore unico, trasformando la società in srl e riducendo o eliminando gli organi di revisione contabile.
- Provvedimenti da adottare: indirizzi per le finalità di risparmio come sopra delineate

Relazione sull'attuazione del Piano 2015

In data 30.6.2015 il Consiglio di Amministrazione è stato sostituito con un Amministratore Unico.

Analisi dell'assetto ai sensi dell'art. 20 del T.U.

La società rientra in una delle categorie di cui all'articolo 4 del T.U. per le quali è prevista la possibilità di mantenere la partecipazione (comma 2, lett. a) ma **rientra in due fattispecie (lett. b) e d)) di cui all'art. 20, comma 2, del T.U., che prevedono la successiva adozione di misure di razionalizzazione**

Piano di revisione straordinaria 2017

- Considerazioni:
 - a) sopprimere AMIAS spa costituisce più un problema che un vantaggio, in quanto trattasi sostanzialmente di società patrimoniale che in caso di scioglimento dovrebbe riversare, pro quota ai comuni soci, sia gli impianti di depurazione che le rate di mutui a suo tempo assunti. La società oggi è gestita da un Amministratore Unico e non ha dipendenti, per cui ha già subito un processo di riduzione di costi, e non grava sui bilanci degli enti proprietari in quanto si autofinanzia con i proventi dell'affitto del ramo di azienda;

- b) la norma non impone la soppressione ma afferma che le partecipazioni non in regola siano alienate o fatte oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, cioè, come già detto, all'inclusione nel piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.
- Provvedimenti da adottare: una ulteriore misura di contenimento dei costi di funzionamento, che sarebbe volta a sostanziare il piano di riassetto di AMIAS, può essere ravvisata nella modifica da spa in srl, in modo da consentire la sola presenza di un revisore, dato che nelle spa pubbliche la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale.

Piano di revisione ordinaria 2018

Nell'ottobre 2017, sulla scorta degli indirizzi espressi nel **Piano di revisione straordinaria 2017** la società si è trasformata in srl. L'Amministrazione ritiene pienamente pertinenti e attuali le considerazioni espresse in occasione del **Piano di revisione straordinaria 2017**, per cui non ritiene opportuno e conveniente procedere ad altre misure di razionalizzazione.

Piano di revisione ordinaria 2019

Si conferma quanto già stabilito nel 2018: «L'Amministrazione ritiene pienamente pertinenti e attuali le considerazioni espresse in occasione del **Piano di revisione straordinaria 2017**, per cui non ritiene opportuno e conveniente procedere ad altre misure di razionalizzazione.»

Piano di revisione ordinaria 2020

Analisi dell'assetto ai sensi dell'art. 20 del T.U.

Sussistono le condizioni di cui alla precedente analisi.

Annotazioni

Nessuna.

Eventuali indirizzi specifici

Si conferma quanto già stabilito negli anni 2018 e nel 2019: «L'Amministrazione ritiene pienamente pertinenti e attuali le considerazioni espresse in occasione del Piano di revisione straordinaria 2017, per cui non ritiene opportuno e conveniente procedere ad altre misure di razionalizzazione.»

4. SRT spa

Società interamente pubblica partecipata al 14,13%, attiva nel settore del recupero e smaltimento dei rifiuti solidi. Gestisce i servizi di smaltimento *in house*, su affidamento dell'ATO G.R.A., giusta deliberazione in data 20.12.2013.

Numero degli amministratori: 5

Numero di dipendenti: 44

Numero componenti organi di controllo: 6 (Collegio Sindacale 3 effettivi + 2 supplenti, 1 società di revisione)

Risultato d'esercizio		
2017	2018	2019
7.962	249.381	18.488

Fatturato		
2017	2018	2019
20.922.114	22.711.380	19.430.872

Piano di razionalizzazione delle società partecipate 2015

- Considerazioni: la partecipazione è ritenuta indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali. La società dà costantemente utili. Non ricorrono le fattispecie previste dal comma 611 sopra citato per procedure specifiche di razionalizzazione.
- Provvedimenti da adottare: indirizzi per la riduzione degli oneri correlati agli organi amministrativi e di controllo.

Relazione sull'attuazione del Piano 2015

- SRT ha comunicato che i compensi risultano così ridotti:

CARICA	ANNO 2014	DA 1/01/2015	DA 1/08/2015
PRESIDENTE	1.950,00	1.560,00	1.280,00
VICE PRESIDENTE	1.323,00	1.058,40	769,00
CONSIGLIERI	882,00	705,60	513,00

Analisi dell'assetto ai sensi dell'art. 20 del T.U.

La società rientra in una delle categorie di cui all'articolo 4 del T.U. per le quali è prevista la possibilità di mantenere la partecipazione (comma 2, lett. a) e non rientra nelle fattispecie di cui all'art. 20, comma 2, del T.U., che prevedono la successiva adozione di misure di razionalizzazione. Nessuna misura da adottare.

Piano di revisione straordinaria 2017

- Considerazioni: nessuna
- Provvedimenti da adottare: nessuno.

Piano di revisione ordinaria 2018

L'organo amministrativo è stato rinnovato il 27.7.2018 e nell'atto di nomina è stato motivato il mantenimento del consiglio di amministrazione, in alternativa all'amministratore unico, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del T.U.

Piano di revisione ordinaria 2019

- Considerazioni: nessuna
- Provvedimenti da adottare: nessuno.

Piano di revisione ordinaria 2020

Analisi dell'assetto ai sensi dell'art. 20 del T.U.

Sussistono le condizioni di cui alla precedente analisi.

Annotazioni

Nessuna.

Eventuali indirizzi specifici

Verificare, attraverso il CSR, vale a dire il Consorzio (tra Comuni) per la gestione del Servizio Rifiuti, le possibilità di superare completamente la frammentazioni delle gestioni, "aggregandole" in un unico soggetto capace di assicurare l'intero ciclo della gestione. L'obiettivo è quello di perseguire maggiore efficienza gestionale, con una miglior combinazione dei fattori produttivi ed una piena utilizzazione dei mezzi e degli impianti, al fine di limitare lo spreco di risorse a danno dei cittadini/utenti.

5. FOR.AL scarl

Società mista partecipata al 10%, attiva nel settore della formazione professionale.

Numero degli amministratori: 8

Numero di dipendenti: 34

Numero componenti organi di controllo: 5 (Collegio Sindacale 3 effettivi + 2 supplenti)

Risultato d'esercizio		
2017	2018	2019
1.633	24.810	48.320

Fatturato		
2017	2018	2019
2.722.352	2.562.349	2.693.248

Piano di razionalizzazione delle società partecipate 2015

- Considerazioni: la partecipazione è ritenuta indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali. Non ricorrono le fattispecie previste dal comma 611 sopra citato per procedure specifiche di razionalizzazione
- Provvedimenti da adottare: indirizzo per riduzione numero e compenso degli amministratori. Il Comune provvederà, a decorrere dall'anno 2015, ad effettuare nel proprio bilancio l'accantonamento previsto dall'art. 1, commi 550 e 551, della legge 27/12/2013, n. 147.

Relazione sull'attuazione del Piano 2015

FORAL non ha risposto alla richiesta di informare il Comune sulle azioni attuate. È stata sollecitata una risposta in merito

Analisi dell'assetto ai sensi dell'art. 20 del T.U.

La società rientra in una delle categorie di cui all'articolo 4 del T.U. per le quali è prevista la possibilità di mantenere la partecipazione (comma 2, lett. a) e non rientra nelle fattispecie di cui all'art. 20, comma 2,

del T.U., che prevedono la successiva adozione di misure di razionalizzazione. Nessuna misura da adottare.

Piano di revisione straordinaria 2017

- Considerazioni: gli emolumenti dei membri del Comitato Esecutivo sono stati ridotti del 10% da marzo 2016 (verbale del CdA del 13 aprile 2016, punto 2). Una nuova proposta con riduzione del Comitato Esecutivo, Consiglio Sindacale e Organismo di vigilanza è stata decisa nel CDA del 4 ottobre 2016 e attuata dal mese di aprile 2017.
- Provvedimenti da adottare: monitoraggio delle azioni finalizzate alla riduzione dei costi.

Piano di revisione ordinaria 2018

- Considerazioni: nessuna
- Provvedimenti da adottare: nessuno.

Piano di revisione ordinaria 2019

Com'è noto il MEF in data 15 febbraio 2018 ha espresso un orientamento sulla nozione di "società a controllo pubblico" ritenendo che lo stesso può essere estrinsecato anche da più amministrazioni a prescindere da vincoli o accordi tra le stesse, e la Pubblica Amministrazione, quale ente che esercita il controllo, deve essere intesa in senso unitario. In senso conforme vedasi anche la deliberazione n.122/2018 della Sezione Emilia Romagna della Corte dei Conti.

La partecipazione pubblica nel FOR.AL scarl è pari al 50%, ma in assenza di partecipazioni diffuse e di quote frammentate non sembra vi siano, da parte pubblica, i requisiti del controllo di cui all'art. 2 del T.U. e 2359 del C.C., per cui la società non rientra, per quanto riguarda l'organo amministrativo, nel disposto dell'art. 11 del T.U.

Piano di revisione ordinaria 2020

Analisi dell'assetto ai sensi dell'art. 20 del T.U.

Sussistono le condizioni di cui alla precedente analisi.

Annotazioni

Nessuna.

Eventuali indirizzi specifici

Implementare, malgrado la minima partecipazione, politiche coerenti con la nozione di società a controllo pubblico che il D.Lgs. n. 175/2016, soprattutto dopo la legge n. 145/2018, ha individuato - in modo assolutamente ed esclusivamente sostanziale e funzionale, nella capacità delle pubbliche amministrazioni socie, anche con forme di controllo "congiunto" (ulteriore a quello "solitario" di cui all'art. 2359 del c.c.), di indirizzare e guidare la società al conseguimento delle proprie finalità istituzionali, determinando esse le condizioni di svolgimento e di accesso degli utenti al servizio.

6. ALEXALA AGENZIA TURISTICA LOCALE scarl

società consortile a responsabilità limitata di cui all'art. 2615 ter c.c., partecipata al 3,97%, attiva nel settore della promozione, accoglienza, informazione ed assistenza turistica.

Numero degli amministratori: 3

Numero di dipendenti: 8

Numero componenti organi di controllo: 5 (Collegio Sindacale 3 effettivi + 2 supplenti)

Risultato d'esercizio		
2017	2018	2019
1.066	2.952	13.845

Fatturato		
2017	2018	2019
380.090	393.727	683.348

Piano di razionalizzazione delle società partecipate 2015

- Considerazioni: la partecipazione è ritenuta indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali. Non ricorrono le fattispecie previste dal comma 611 sopra citato per procedure specifiche di razionalizzazione.
- Provvedimenti da adottare: ALEXALA detiene una partecipazione del 7,45% della G.A.L. BORBA scrl, società che si occupa di sviluppo socio-economico e promozione del territorio. Data la modesta partecipazione del Comune, pari allo 0,17%, si omettono altri dati.

Relazione sull'attuazione del Piano 2015

Non inclusa

Analisi dell'assetto ai sensi dell'art. 20 del T.U.

La società rientra in una delle categorie di cui all'articolo 4 del T.U. per le quali è prevista la possibilità di mantenere la partecipazione (comma 2, lett. a) ma **rientra nella fattispecie di cui alla lettera d) dell'art. 20, comma 2, del T.U., che prevede la successiva adozione di misure di razionalizzazione**

Piano di revisione straordinaria 2017

- Considerazioni: con legge regionale 11/07/2016, n. 14 "Nuove disposizioni in materia di organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte" è stata abrogata la legge regionale n. 75/1996 ed è stata emanata, tra l'altro, la nuova disciplina delle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale, prevedendone la costituzione in forma di società consortile di cui all'articolo 2615-ter del codice civile. La Regione Piemonte, che detiene la quota di maggioranza relativa in ALEXALA (26,27%), nell'ambito del proprio Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie – aggiornamento al 30 settembre 2016, approvato con D.G.R. 26/09/2016 n. 24-3969, ha previsto (pag. 5) quale opzione strategica la riorganizzazione delle Aziende Turistiche Locali, tra cui ALEXALA, fissando la tempistica di 12 mesi e successivamente, nell'ambito del proprio Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie - aggiornamento al 31 dicembre 2016, approvato con D.G.R. 29/12/2016 n. 29-4503 (pag. 13) ha confermato le linee strategiche di riorganizzazione generale delle Aziende Turistiche Locali, al fine di proseguire le attività di monitoraggio, controllo, contenimento e riduzione dei costi.
- Provvedimenti da adottare: attendere riordino da parte della Regione Piemonte, con integrazione delle ATL esistenti
- Eventuali indirizzi specifici: nessuno

Piano di revisione ordinaria 2018

L'Organo amministrativo è stato rinnovato il 2.7.2018 e nell'atto di nomina non appare alcuna motivazione sul mantenimento del consiglio di amministrazione, in alternativa all'amministratore unico, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del T.U.. Si procederà a segnalare il caso.

La società è stata costituita con L.R. Piemonte n. 14 del 11 luglio 2016, per trasformazione del Consorzio ALEXALA, allo scopo di valorizzare le risorse turistiche locali, favorire la loro conoscenza mediante l'attività di informazione, migliorare il sistema di accoglienza e di assistenza per i turisti.

La modesta entità della partecipazione (3,68%), il sostanziale equilibrio economico e la finalità sancita con legge regionale ("Le ATL -Agenzie di Accoglienza e Promozione Turistica Locale-ndr- svolgono servizi di interesse generale, organizzando a livello locale l'attività di accoglienza, informazione e assistenza turistica svolta dai soggetti pubblici e privati") rendono inopportuno e incongruo procedere a manovre di razionalizzazione che non siano preliminarmente indicate dalla Regione medesima. Si fa pertanto riserva di monitorare la pianificazione regionale al fine di trarre i conseguenti indirizzi.

Piano di revisione ordinaria 2019

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 dell'11.06.2018, è stata approvata la trasformazione del consorzio "Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della provincia di Alessandria", ovvero in forma abbreviata "ALEXALA consorzio", nella forma di società consortile a responsabilità limitata di cui all'art. 2615 ter c.c., così come richiesto dalla legge regionale 14/2016, con adozione della denominazione sociale "ALEXALA – Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della provincia di Alessandria società consortile a responsabilità limitata", siglabile "ALEXALA s.c.a r.l.". Con la stessa delibera è stato approvato il testo dello statuto

Nel PIANO OPERATIVO di RAZIONALIZZAZIONE delle SOCIETA' PARTECIPATE della Regione Piemonte aggiornato a dicembre 2018 (approvato con Delibera della Giunta regionale 19-8253 del 27/12/2018) nella sezione "SEZ. I - 2.3. AREA TURISMO – Attuazione" a pag. 24 in merito ad Alexala è riportato "ATL Alexala scarl: l'Assemblea dei Soci di Alexala del 21 giugno 2018 ha deliberato la trasformazione da Consorzio a Società Consortile a Responsabilità Limitata, trasformazione depositata in CCIAA di Alessandria il 23 ottobre 2018, con prot. AL-2018-30437. Sempre in tale data, Alexala ha adottato il nuovo statuto sociale che ha recepito lo statuto tipo licenziato dalla Giunta Regionale."

Nel piano di razionalizzazione delle partecipazioni della Regione Piemonte anno 2019 (approvato con D.G.R. 14-895 del 30/12/2019) reperibile al link

https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2019-12/piano_operativo_rp_-_razionalizz.2019_-_completo_-_def_201219.pdf

a pag 25 si legge

"ATL Alexala scarl

Intervento programmato: nel piano di razionalizzazione periodica 2018 la società non era contemplata avendo deliberato la trasformazione da Consorzio a società consortile solamente il 21 giugno 2018, trasformazione depositata in CCIAA il 23 ottobre 2018; per il 2019 si prevede come opzione **"Aggregare: fusione con altra società"**

Stato di attuazione: l'Assemblea dei Soci di Alexala del 23 gennaio 2019 ha deliberato un aumento di capitale a titolo oneroso, prevedendo quale termine per la sottoscrizione la data del 30 giugno 2019. Con tale aumento di capitale sono state regolarmente sottoscritte e versate n. 13 quote di Capitale Sociale, del valore nominale di 150 € cadauna per un totale complessivo di €. 1.950. Il nuovo capitale sociale risulta quindi essere pari ad € 42.750,00 con atto depositato in CCIAA di Alessandria il 29/07/2019 al n. AL-2019-23018. Si segnala inoltre che n 8 soci, intestatari di quote per complessivi 4.950,00 euro di capitale sociale, hanno manifestato la volontà di recesso: a tal fine la società ha rimborsato le loro quote utilizzando riserve disponibili; al contempo, poiché sono pervenute dopo la chiusura dell'aumento di capitale richieste di ingresso di nuovi soci, la società ha intenzione di proporre ai soci un nuovo aumento di capitale a titolo oneroso. Poiché il fatturato è ben al di sotto del limite sancito dall'art. 20 del d.lgs. 17%/2016, è intendimento della Regione valutare se proporre agli altri soci di aggregare Alexala con altra ATL.

Tempi stimati: 2021"

Piano di revisione ordinaria 2020

Analisi dell'assetto ai sensi dell'art. 20 del T.U.

Sussistono le condizioni di cui alla precedente analisi.

Annotazioni

Vedi piano di revisione ordinaria 2019.

Eventuali indirizzi specifici

Si ribadiscono le misure di razionalizzazione già fissate, vale a dire:

«La modesta entità della partecipazione (3,97%), il sostanziale equilibrio economico e la finalità sancita con legge regionale ("Le ATL -Agenzie di Accoglienza e Promozione Turistica Locale-ndr- svolgono servizi di interesse generale, organizzando a livello locale l'attività di accoglienza, informazione e assistenza turistica svolta dai soggetti pubblici e privati") rendono inopportuno e incongruo procedere a manovre di razionalizzazione che non siano preliminarmente indicate dalla Regione medesima. Si fa pertanto riserva di monitorare la pianificazione regionale al fine di trarre i conseguenti indirizzi.»

7. LA CENTRALE DEL LATTE DI ALESSANDRIA E ASTI spa

Società mista partecipata allo 0,46%, attiva nel settore della produzione di latte e prodotti caseari.

Numero degli amministratori: 9

Numero di dipendenti: 54

Numero componenti organi di controllo: 5 (Collegio Sindacale 3 effettivi + 2 supplenti)

Risultato d'esercizio		
2017	2017	2019
-140.568	18.272	-202.037

Fatturato		
2017	2018	2019
27.669.840	27.185.961	26.264.947

Piano di razionalizzazione delle società partecipate 2015

- Considerazioni: la partecipazione non è ritenuta indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali.
- Provvedimenti da adottare: cessione della partecipazione

Relazione sull'attuazione del Piano 2015

Sono state date disposizioni all'ufficio Patrimonio del Comune di attivare le necessarie procedure di alienazione. Sono in corso le stime per bandire la gara

Analisi dell'assetto ai sensi dell'art. 20 del T.U.

Non si procede all'analisi in quanto si intende alienare la partecipazione.

Piano di revisione straordinaria 2017

- Considerazioni: sono state date disposizioni all'ufficio Patrimonio del Comune di attivare le necessarie procedure di alienazione. Sono in corso le stime per bandire la gara. La cessione è stata formalizzata nel DUP, approvato in data 27.2.2017.
- Provvedimenti da adottare: procedere alla materiale alienazione delle azioni (n. 1200, valore nominale 624 € - Cessioni recenti effettuate da altri soci recano un valore unitario di 51 € per azione. La cessione potrebbe quindi far introitare circa 60.000 €)

Piano di revisione ordinaria 2018

- con Determinazione del VI Settore n. 108/1019 del 17/10/2017 ad oggetto: “DISMISSIONE CON PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE AZIONARIA DETENUTA DAL COMUNE DI NOVI LIGURE NELLA SOCIETA' CENTRALE DEL LATTE DI ALESSANDRIA E ASTI S.P.A. - APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA” si è dato corso alla alienazione della partecipazione;
- il 20 ottobre 2017 si è proceduto alla pubblicazione del bando;
- il 21 novembre 2017 si è preso atto che nessuna offerta è pervenuta
per cui si tratta adesso di riproporre la cessione.

Per completezza di informazione si evidenzia che con Proposta di legge C. 712 presentata l'8 giugno 2018, e attualmente all'esame in Commissione, è stata richiesta la modifica al TU per consentire le partecipazioni in società operanti nei settori lattiero-caseario e alimentare.

Piano di revisione ordinaria 2019

Nell'anno 2019 l'art. 1 L. 119/2019 ha aggiunto il comma 9quater all'art. 4 D. Lgs 175/2016. Tale nuovo comma testualmente recita: *«9-quater. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla costituzione né all'acquisizione o al mantenimento di partecipazioni, da parte delle amministrazioni pubbliche, in società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, e dei prodotti lattiero-caseari.»*.

L'articolo 4 del D Lgs 175/2016, indica, come condizione di mantenimento della partecipazione, che possano essere mantenute partecipazioni in società di produzione di beni e servizi solo se strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali. Questa limitazione, in base al nuovo comma, non si applica quindi alle imprese lattiero casearie

Pertanto alla quota sociale della Centrale del latte detenuta dal Comune non si applica l'art. 4 D. Lgs. 175/2016, e quindi, per il momento, si decide di mantenere la partecipazione, nell'attesa di approfondire l'opportunità della stessa

Piano di revisione ordinaria 2020

Analisi dell'assetto ai sensi dell'art. 20 del T.U.

La società rientra in una delle categorie di cui all'articolo 4 del T.U. per le quali è prevista la possibilità di mantenere la partecipazione (comma 9-quater) ma rientra nella fattispecie di cui alla lettera e) dell'art. 20, comma 2 del T.U., che prevede la successiva adozione di misure di razionalizzazione

Annotazioni

Nessuna.

Eventuali indirizzi specifici

Implementare, malgrado la minima partecipazione, politiche coerenti con la nozione di società a controllo pubblico che il D.Lgs. n. 175/2016, soprattutto dopo la legge n. 145/2018, ha individuato, in modo assolutamente ed esclusivamente sostanziale e funzionale, nella capacità delle pubbliche amministrazioni socie, anche con forme di controllo "congiunto" (ulteriore a quello "solitario" di cui all'art. 2359 del c.c.), di indirizzare e guidare la società al conseguimento delle proprie finalità istituzionali, determinando esse le condizioni di svolgimento e di accesso degli utenti al servizio.

IV – Obiettivi sulle spese di funzionamento

La normativa vigente attribuisce alle Amministrazioni pubbliche il compito di fissare con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento delle società controllate, ivi comprese quelle del personale anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale.

Pertanto, le società:

- stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001 (in caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del sempre del suddetto decreto);
- non possono procedere, di norma, ad assunzioni di qualsiasi tipologia in presenza di squilibri gestionali e di risultati d'esercizio negativi;
- devono far in ogni caso fronte alle necessità nuovi apporti di personale a tempo indeterminato in coerenza con il piano delle attività e servizi in affidamento ricorrendo ad assunzioni a tempo indeterminato, nella misura corrispondente ad una spesa non superiore al 100% di quella del personale di ruolo cessato nell'anno precedente;
- devono ricorrere al reclutamento di personale a tempo determinato, interinale o altre forme temporanee in caso di necessità di sopperire a carenze temporanee di risorse o implementazioni di servizi in affidamento/svolti non aventi caratteristiche di stabilità nel tempo, avuto comunque riguardo alla sostenibilità economica di tali interventi rispetto al complessivo equilibrio aziendale;
- prevedere l'eventuale distribuzione di indennità, integrazioni, premi di risultato o altro, esclusi i compensi relativi a indennità correlate all'esercizio di funzioni, al personale basati su sistemi di individuazione, in fase previsionale, di obiettivi certi, misurabili e raggiungibili, comunque parametrati al mantenimento della sostenibilità dei rendimenti economici della società;
- stabilire che detti premi e riconoscimenti siano corrisposti solo in caso di raggiungimento di risultati economici positivi;
- assicurare che la contrattazione di secondo livello si svolga sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono, e, in ogni caso, impegnando risorse congrue rispetto ai necessari equilibri economico-finanziari dell'ente, pena la diretta responsabilità degli organi sociali;

In caso di implementazioni stabili nel tempo dei servizi affidati/gestiti e altri interventi di carattere strategico, o altri cambiamenti che modifichino in modo sostanziale il quadro di sostenibilità dei rendimenti economici delle società in rapporto alle prospettive di sviluppo, potranno essere definite, anche su impulso di parte, con successivo atto demandato alla Giunta comunale, disposizioni di maggior dettaglio o di revisione dei limiti, fermo restando il generale principio di contenimento dei costi e perseguimento dell'equilibrio economico generale della società.

Al fine di operare secondo i principi di efficienza ed economicità a cui deve tendere l'azione delle pubbliche amministrazioni e delle relative società partecipate, risulta imprescindibile l'organizzazione e implementazione di un adeguato sistema di controlli interni come previsto dal D.Lgs n. 267/2000 e suggerito dal TUSP nell'elencazione degli strumenti di governo societario di cui valutare l'adozione da

parte delle società a controllo pubblico: pertanto, queste ultime devono disporre di adeguati sistemi di controllo di gestione.

Infine, al fine di agevolare il monitoraggio complessivo sull'andamento delle società in controllo, è opportuno impegnare le stesse alla trasmissione entro il mese di novembre di ogni anno del budget/bilancio di previsione riferito all'esercizio successivo, indirizzandole altresì alla predisposizione di report periodici di avanzamento e scostamento rispetto al budget di cui sopra con cadenza massima trimestrale o più frequente, se richiesto da particolari situazioni.

V – Altri indirizzi a carattere generale

Si raccomanda alle società partecipate il rispetto della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, secondo le linee guida diramate dall'ANAC, e della normativa di settore, con particolare riferimento al T.U. approvato con D.Lgs. 175/2016